Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 febbraio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951 delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella tredicesima estrazione eseguita il 1° febbraio 1949.

(654)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1948
registro Presidenza n. 14, foglio n. 379.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

COCITO Leonardo fu Giuseppe e di Nardi Albina, nato a Genova nel 1914, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Assertore di ogni umana libertà impugnò fra i primi le armi per la lotta di liberazione nazionale. Comandante di Banda partigiana guidò i suoi uomini in audaci imprese, trascinandoli con l'esempio in epiche gesta. La morte lo risparmiò sul campo per ghermirlo martire a coronamento della sua vita che fu apostolato di Fede. Vile delazione lo fece cadere nelle mani del nemico e, dopo prigionie e sevizie, fu portato al capestro che gli spezzò la vita mentre nel supremo momento, destando l'ammirazione dei carnefici per il suo fiero contegno, elevava al cielo il grido di « Viva l'Italia ». — (Bra, Torino, 8 settembre 1943-7 settembre 1944).

(5736)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1949, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 2° della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, *con le seguenti modificazioni*:

Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, *come appresso*:

1) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a) fino a	12.000 metri			L.	20
b) più di	12.000 fino a	20.000 metri		»	36
c) »	20.000	»	30.000 »	»	56
d) »	30.000	»	44.000 »	»	80
e) »	44.000	»	61.000 »	»	150
f) »	61.000	»	78.000 »	»	220
g) »	78.000	»	95.000 »	»	300
h) »	95.000	»	112.000 »	»	380
i) »	112.000	»	129.000 »	»	470
l) »	129.000	»	145.000 »	»	570
m) »	145.000	»	163.000 »	»	680
n) »	163.000	»	180.000 »	»	820
o) »	180.000	»	210.000 »	»	1100
p) »	210.000	»	244.000 »	»	1400
q) »	244.000 metri			»	1700

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a) fino a	1.000 metri			L.	8
b) più di	1.000 fino a	2.100 metri		»	16
c) »	2.100	»	7.000 »	»	30
d) »	7.000	»	15.000 »	»	70
e) »	15.000	»	25.000 »	»	120
f) »	25.000	»	35.000 »	»	170
g) »	35.000	»	45.000 »	»	240
h) »	45.000	»	50.000 »	»	320
i) »	50.000 metri			»	450

3) Per ogni chilogrammo di filato di juta L. 25

4) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri L. 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri L. 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . L. 350

6) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) . . . L. 230

7) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . . L. 50

8) Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo . . . . L. 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo . . » 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo . . . . . . » 168

9) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10) Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene molti-

plicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria ».

Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1948.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1928, n. 1183;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1946, col quale il sig. Armando Marnini veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 maggio 1946 ed in luogo del sig. Armando Marnini, è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio il sig. prof. Gianfranco Miolio, docente all'Università cattolica di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 4. — GIORDANO

(602)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1948.

Sostituzione di un componente la Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, che sostituisce l'art. 49 del predetto regio decreto;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1948, con il quale sono stati nominati i componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione;

Decreta:

Articolo unico.

A sostituire l'avv. Giuseppe Fervi, dimissionario, è nominato componente della Commissione l'avv. Ettore Nalin.

Roma, addì 6 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1949.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1948, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa, del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1948, con il quale venne approvata la variazione allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 19-*bis*. — Fondo indennità licenziamenti impiegati . . . L. 600.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . L. 600.000

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(624)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1949.
Obbligatorietà della lotta contro le arvicole nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1948 e 10 gennaio 1949, che stabiliscono la obbligatorietà della lotta contro le arvicole nelle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Campobasso e Avellino;

Viste le successive segnalazioni degli Organi tecnici della Campania, secondo le quali sarebbe in atto una infestazione dei citati roditori anche nella provincia di Benevento;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, anche in questa provincia, misure intese ad impedire che l'infestazione di arvicole subisca incremento ed arrechi danni alle coltivazioni;

Considerato che più concreti risultati dalle operazioni di difesa, già incoraggiate dal Ministero dell'agricoltura nei Compartimenti delle Puglie, della Lucania, degli Abruzzi e della Campania, possono ottenersi solo quando tutti gli agricoltori delle zone colpite seguano ed attuino, i consigli e le prescrizioni dettate dagli Organi tecnici locali;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro le arvicole, limitatamente all'anno 1949, è resa obbligatoria nella provincia di Benevento.

Art. 2.

L'Osservatorio di fitopatologia di Portici, competente per territorio, detterà le norme tecniche secondo le quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa per parte degli agricoltori interessati e sorveglierà l'andamento generale delle operazioni medesime;

Art. 3.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento, nella sua qualità di Commissariato provinciale per le malattie delle piante, curerà l'applicazione delle disposizioni tecniche impartite ed interverrà di ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 4.

Il Prefetto della provincia di Benevento, prescriverà agli agricoltori, con propria ordinanza, gli obblighi ad essi derivanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto, del quale, peraltro, disporrà la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e l'affissione all'albo pretorio dei vari Comuni.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in applicazione il 10 febbraio 1949, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

(601)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1949.
Disposizioni per la caccia alla tortora.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, che disciplina l'esercizio della caccia per l'annata venatoria in corso;

Ritenuto che, da varie provincie, i rispettivi Comitati della caccia, nonchè numerosissime Sezioni dei cacciatori, hanno rivolto vive premure affinchè, unitamente alla caccia alla quaglia, prevista dall'art. 4 del suddetto decreto Ministeriale, sia consentita altresì la caccia alla tortora;

Decreta:

Art. 1.

Entro il limite di 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla tortora dal momento del suo arrivo fino al 20 maggio 1949, escluse le località in istato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa recare danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella Liguria, nella Calabria e nella penisola Salentina l'anzidetto limite entro il quale è consentita la caccia alla tortora è di metri 2000.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo che precede non si applicano alle provincie della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta.

Roma, addì 8 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceprano (Frosinone) di un mutuo di L. 732.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(592)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949 registro n. 2 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 2.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(593)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rivisondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rivisondoli (L'Aquila) di un mutuo di L. 544.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avezzano (L'Aquila) di un mutuo di L. 2.908.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(595)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1949, registro n. 3, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ancona di un mutuo di L. 39.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(596)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 3 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1949, registro n. 3, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Arezzo di un mutuo di L. 24.577.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 39

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 18 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,625
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,30
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 18 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142.50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Presta Alfonso di Giuseppe, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 94.

(632)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto-bibliotecario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze amanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agoto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi:

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, sull'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Veduto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 15970/12106 2.12.27/1.3.1 del 16 giugno 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di vice-aiuto-bibliotecario in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Dei suddetti sedici posti, un sesto e cioè tre posti è riservato al personale civile non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo aiuto-bibliotecari, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti; un sesto e cioè tre posti è destinato ai candidati che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; ed un terzo e cioè cinque posti è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, di gruppo *B* o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio. Il conferimento dei detti undici posti è subordinato al conseguimento dell'idoneità nel presente concorso.

Art. 3.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza da istituto medio di secondo grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 5 dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice aiuto-biblio-

tecario nelle Biblioteche pubbliche governative, e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre, il candidato dovrà indicare nella domanda in quale delle lingue estere di cui all'art. 9 del presente bando intende sostenere la prova.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano, purchè già acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dei documenti.

Art. 5.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

1) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) a 39 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, e per le vedove di caduti nella guerra 1940-43 e nella lotta di liberazione;

3) a 35 anni per coloro i quali abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, e per gli appartenenti a categorie assimilate (profughi dell'Africa e delle zone di confine e addetti ai lavori di bonifica dei campi minati).

Il limite è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui ai precedenti n. 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

B) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

C) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

D) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura presso il Tribunale, legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

E) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

G) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I candidati ex combattenti dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione della competente autorità militare, dalla quale risulti se l'interessato sia stato sottoposto, e con quale esito, a giudizio di discriminazione, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, salvo che la predetta dichiarazione integrativa non risulti espressamente rilasciata ai sensi della circolare S. M. esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministro per l'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della citata circolare S. M. esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la loro residenza.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

H) Titolo di studio indicato nell'art. 3 del presente decreto, in originale o copia autentica, legalizzata.

I) Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

L) Certificato, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

M) Stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

N) Fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

O) Elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)*, *F)*, i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)*, *F)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Oltre i documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, ed altri eventuali titoli che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art 4, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice aiuto-bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i candidati ex combattenti, e partigiani combattenti, quelli reduci dalla deportazione da parte del nemico, quelli profughi dai territori di confine e dall'Africa italiana e quelli addetti alla bonifica dei campi minati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia della letteratura greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di punti 3 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti 4 per effettivi servizi di Biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, o per altri eventuali titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati, agli appartenenti a categorie assimilate e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, saranno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 2, foglio n. 242.

(607)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria, gruppo B) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto Ministeriale 6 settembre 1948.

Le prove scritte del concorso a nove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, bandito con decreto Ministeriale 6 settembre 1948, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, nei giorni 10, 11 e 12 marzo 1949, alle ore 8.

(634)

Diario delle prove scritte del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria, gruppo B) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto Ministeriale 7 agosto 1948.

Le prove scritte del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 7 agosto 1948, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1949, alle ore 8.

(635)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.